REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO CLIMATE CHANGE LOW CARBON INVESTMENT MEASUREMENT AMBITION (in breve, "CLIMA")

Valido a decorrere dal 22 aprile 2025

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Climate change Low carbon Investment Measurement Ambition (in breve, "CLIMA")

A. SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

DENOMINAZIONE, TIPOLOGIA E DURATA DEL FONDO

OICVM denominato: **CLIMATE CHANGE LOW CARBON INVESTMENT MEASUREMENT AMBITION (in breve CLIMA) Classe A, Classe B e Classe C.**

Le informazioni relative alle caratteristiche delle Classi e le condizioni per accedere alle stesse sono riportate al successivo art. 1, punto 1.2, della Parte B) "CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO".

Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi riferito alle quote di ciascuna Classe.

Tutte le quote del Fondo – ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa Classe – hanno uguale valore e uguali diritti.

La durata massima dell'OICVM (di seguito, anche "Fondo") è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga. L'esercizio contabile chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR)

Sella SGR S.p.A. - autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al n. 5 dell'Albo delle SGR ex art. 35 TUF - Sezione Gestori di OICVM tenuto dalla Banca d'Italia, con sede in Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano. Appartenente al gruppo bancario Sella.

Indirizzo internet: www.sellasgr.it.

DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A. iscritta al n. 5751 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia; con Sede Legale e Direzione Centrale in Viale Lodovico Scarampo 15 - 20148 Milano; presso la sede operativa sono svolte le funzioni di emissione e rimborso dei certificati e sono altresì disponibili i prospetti contabili del Fondo.

Indirizzo Internet: www.bffgroup.com.

I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo.

PERIODICITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E FONTI DI RIFERIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL SUO VALORE NONCHÉ DELLE EVENTUALI MODIFICHE REGOLAMENTARI

Il valore della quota dell'OICVM (NAV), espresso in Euro, è calcolato con cadenza giornaliera, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e nei giorni di festività nazionale quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte, e pubblicato sul sito Internet della SGR. Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il valore della quota è reperibile anche sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

B. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

ART. 1) OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 CLIMATE CHANGE LOW CARBON INVESTMENT MEASUREMENT AMBITION

È un FONDO OBBLIGAZIONARIO CORPORATE che promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e che mira al graduale incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo.

Data la sua denominazione, il fondo è conforme ai requisiti previsti dagli "Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi" (ESMA34-1592494965-657) per fondi che utilizzano nella propria denominazione termini relativi alla dimensione "ambientale".

Oggetto

Il Fondo investe in:

- obbligazioni e strumenti monetari
- OICR
- derivati
- depositi bancari

Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura azionaria

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti obbligazionari e monetari;

- denominati in Euro; in altre divise fino al massimo del 20% del totale delle attività;
- di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori;
- emessi da Società, Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia;
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività.

La duration massima di portafoglio è di 8 anni.

L'investimento in OICR è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Fondo indicato nella tabella di cui all'art. 3.1 della Parte B. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un'analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, ed alle politiche fiscali adottate dagli Stati; nonché sulla base di analisi di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari. Sono considerate inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle diverse obbligazioni degli emittenti considerati. La SGR, nell'individuare strumenti di investimento, valuta l'impegno degli emittenti nel loro processo di transizione ambientale considerando, tra le altre variabili, le emissioni di CO_2.

Altre caratteristiche del Fondo

1. Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli OICVM dal Regolamento sulla gestione collettiva adottato da Banca d'Italia. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della normativa vigente può essere investito:
   - in strumenti finanziari quotati, non quotati e/o quotandi nei limiti previsti dalla vigente normativa di vigilanza, con un adeguato grado di liquidità;
   - in derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità:
     - di copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo;
     - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro

sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo;

- in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato appartenente all'OCSE o da Organismi Internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

2. Per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, quelli indicati nella lista, approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dall'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente Regolamento.
3. La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Più specificatamente, con riferimento agli investimenti in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, il Fondo può essere esposto al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito. Qualora l'investimento avvenga in parti di OICR, il Fondo è esposto al rischio connesso con le possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
4. Resta comunque ferma la facoltà della SGR di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste e descritte nel Regolamento, volte a tutelare l'interesse dei Partecipanti.
5. Relativamente alle operazioni con parti correlate il Fondo può:
   - acquistare beni e titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
   - investire in parti di OICR gestiti dalla stessa SGR o da società appartenenti al gruppo bancario Sella (di seguito "OICR collegati"). Tali investimenti riguardano esclusivamente OICR la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo. Sul Fondo non vengono comunque fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti; inoltre, la commissione verrà applicata sulla parte del patrimonio del Fondo investito in OICR collegati a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva che il gestore degli OICR collegati percepisce.
6. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.
7. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
8. La SGR, per i propri fondi/comparti ed in particolare per quelli che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o che abbiano come obiettivo investimenti sostenibili, si avvale di una procedura interna ("Politica di sostenibilità" ex art. 3 Regolamento UE 2088/2019) per l'analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - "Environmental, Social and corporate Governance factors"). Tale valutazione può determinare l'eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla "Politica di sostenibilità". La SGR ha adottato inoltre una "Politica di impegno ai sensi dell'art. 124-quinquies del d. lgs. n. 58 del 1998 e attuazione dei principi italiani di Stewardship ("Politica di impegno"), che specifica le modalità attraverso le quali sono monitorate le società quotate presenti in portafoglio, la strategia di intervento, l'approccio all'engagement collettivo, nonché la strategia per l'esercizio dei diritti di voto adottata, secondo i principi di best practice internazionali e quelli indicati nello Stewardship Code di Assogestioni. La Politica di sostenibilità e la Politica di impegno sono disponibili sul sito della SGR.

1.2 CARATTERISTICHE DELLE CLASSI DI QUOTE DEL FONDO

1. Le quote di **Classe A** sono ad accumulazione dei proventi e possono essere sottoscritte direttamente con la SGR o per il tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti (i "Soggetti Collocatori" o "Collocatori").
2. Le quote di **Classe B** sono a distribuzione dei proventi e possono essere sottoscritte direttamente con la SGR o per il tramite dei Collocatori.
3. Le quote di **Classe C** sono ad accumulazione dei proventi e possono essere sottoscritte:
   - direttamente con la SGR o tramite i Soggetti Collocatori, da Clienti Professionali come indicati nell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera Consob n. 20307/18 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione bancaria, da Onlus, da altre Società di capitali, ivi incluse le cooperative che non rientrano tra i Clienti Professionali;
   - da Clienti che agiscano solo in modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" (c.d. "*execution only*") intendendosi per essa la sottoscrizione di quote effettuata con la SGR o con altri intermediari autorizzati, ivi inclusi i Collocatori, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 43 del sopra citato Regolamento Intermediari.
4. Le quote di Classe C si distinguono dalle quote di Classe A e di Classe B per il diverso regime commissionale applicato, come meglio specificato al successivo art. 3, punto 3.1 "Spese a carico dei Fondi" della presente Parte B del Regolamento e per i soggetti destinatari. Le quote di **Classe B** si distinguono dalle quote di Classe A e di Classe C in quanto i proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti secondo le tempistiche e modalità indicate al successivo art. 2).

ART. 2) PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

2.1. Tutte le classi del Fondo, tranne la Classe B, sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

2.2. Le quote di Classe B del Fondo sono del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti annualmente ai partecipanti secondo le modalità di seguito indicate.

2.3. L'ammontare oggetto di distribuzione è calcolato sulla base della performance realizzata nell'esercizio finanziario, intendendosi per tale la variazione in termini assoluti del valore unitario della quota della Classe B del Fondo in tale periodo, tenendo anche conto dell'eventuale provento distribuito nello stesso periodo.

Sulla base del predetto criterio di calcolo, il Consiglio di Amministrazione della SGR approva la Relazione annuale di gestione del Fondo, determina l'ammontare spettante a ciascuna quota di Classe B del Fondo e stabilisce la data dalla quale i proventi sono messi in pagamento. Il valore unitario della quota calcolato in tale data sarà, pertanto, ex-cedola.

Il provento corrisposto verrà comunque fissato in misura non inferiore all'1% e non superiore al 3%, riferito al valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo dell'esercizio finanziario. Con riferimento all'esercizio 2025, primo anno di avvio della Classe B, si considererà il valore iniziale pari a 10 euro.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR, tenuto conto dell'andamento del valore della quota della Classe B e della situazione di mercato, ha, secondo il proprio prudente apprezzamento, la facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione.

Il provento corrisposto potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione del Fondo (variazione del valore della quota della Classe B del Fondo, rettificato dell'eventuale provento unitario distribuito nell'esercizio finanziario) rappresentando, in tale caso, in tutto o in parte una restituzione di capitale, anche ai fini fiscali.

2.4. L'importo distribuito non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote della Classe B del Fondo o di frazioni di esse ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse. Si considerano aventi diritto alla distribuzione i partecipanti al Fondo esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.

L'ammontare dei proventi conseguiti all'ultimo giorno di valorizzazione dell'esercizio finanziario ogni anno, spettante a ciascuna quota di Classe B, nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della Relazione annuale di gestione redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio, dall'organo amministrativo della SGR. L'ammontare spettante ad ogni quota della Classe B del Fondo e la data di distribuzione sono inoltre pubblicati sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa" del presente Regolamento. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della Relazione annuale di gestione.

2.5. La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il partecipante abbia richiesto l'emissione del certificato fisico nominativo il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione al Depositario, anche tramite il collocatore, dell'intero certificato e delle relative cedole. La distribuzione è corrisposta in numerario tramite bonifico sul conto corrente indicato dal partecipante in sede di versamento iniziale. Spetta al partecipante fornire ed aggiornare le proprie coordinate bancarie al fine dell'accredito sul proprio conto corrente dei proventi distribuiti. Qualora dette coordinate non siano comunicate o risultino incomplete o errate, la SGR provvede alla distribuzione dei proventi mediante assegnazione al partecipante di quote del Fondo in esenzione del pagamento di diritti o spese, al netto di eventuali oneri fiscali e a condizione che le quote siano immesse nel certificato cumulativo. In tal caso il giorno di riferimento per la determinazione del valore della quota è il primo giorno di pagamento dei proventi.

2.6. I diritti rivenienti dalla distribuzione si prescrivono ai sensi di legge a favore del Fondo a decorrere dalla data del pagamento come sopra stabilita. Qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, detti diritti si prescrivono a favore della SGR.

2.7. La distribuzione viene effettuata per la prima volta con riferimento all'esercizio contabile chiuso al 31 dicembre 2025.

ART. 3) REGIME DELLE SPESE

3.1. SPESE A CARICO DEL FONDO

1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- una **provvigione di gestione** a favore della SGR calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità di quest'ultimo il primo giorno bancario lavorativo del trimestre successivo, così determinata: per la Classe A e la Classe B pari all'1,10% su base annua e per la Classe C pari allo 0,40% su base annua;
- una **provvigione di incentivo** (definita anche commissione di *performance*) in favore della SGR per tutte le Classi. L'aliquota della provvigione di incentivo è pari al 20% dell'*Overperformance* (come di seguito definita). Si definisce:
  - **Periodo di riferimento della performance**, l'orizzonte temporale su cui la *performance* viene misurata e confrontata con quella del parametro di riferimento (*benchmark*) sotto indicato, al termine del quale si può reimpostare il meccanismo di compensazione della *sottoperformance* (*underperformance*) passata. La durata del Periodo di riferimento della *performance*, ai fini del recupero della *sottoperformance*, è pari a **5 Periodi di calcolo**. Tale periodo decorre per la prima volta dall'ultimo giorno di valorizzazione a quota fissa. Successivamente, il Periodo di riferimento decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo al quinto Periodo di calcolo precedente. Eventuali *Overperformance* possono essere utilizzate una sola volta per compensare le precedenti *underperformance* durante tutta la vita del Fondo. Ogni *underperformance* del Fondo rispetto al *benchmark* è recuperata prima che la commissione di performance diventi esigibile;
  - **Periodo di calcolo**, il periodo compreso tra l'ultimo Giorno di riferimento dell'esercizio finanziario precedente e il Giorno di riferimento; il Periodo di calcolo ha una durata pari all'esercizio finanziario. In caso di avvio di un nuovo Fondo/Classe il primo Periodo di calcolo decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione a quota fissa del Fondo fino all'ultimo giorno di valorizzazione della

quota relativo all'esercizio finanziario successivo;

- **Frequenza di calcolo:** coincide con la frequenza della valorizzazione della quota;
- **Giorno di riferimento**, il giorno cui si riferisce il valore della quota utilizzato ai fini del calcolo della *performance* del Fondo;
- ***Overperformance***, la differenza, se positiva, tra l'incremento percentuale del Valore netto della quota del Fondo (tenendo anche conto degli eventuali proventi distribuiti) e l'incremento percentuale del valore del *benchmark* (relativi al Periodo di calcolo);
- **Valore netto della quota**, il valore della quota al netto di tutti i costi, inclusa la commissione di *performance*;
- **Valore complessivo netto medio del Fondo**, la media dei valori complessivi netti del Fondo rilevati nel Periodo di calcolo.

In ogni caso la provvigione di incentivo è applicata al ricorrere - nel Periodo di calcolo - delle seguenti **condizioni**:

- nel caso di variazione positiva del Valore netto della quota del Fondo;
- se la variazione percentuale del Valore netto della quota del Fondo (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) è superiore alla variazione del relativo *benchmark (Overperformance*); qualora la *performance* del Fondo fosse positiva e quella del *benchmark* fosse negativa, quest'ultima sarà considerata pari a zero;
- se eventuali *underperformance*, registrate nel Periodo di riferimento della *performance,* siano state recuperate.

La commissione di *performance* è calcolata moltiplicando l'aliquota della commissione di incentivo (pari al 20%) per l'*Overperformance* (rettificata al fine di recuperare eventuali *underperformance* registrate nel pertinente Periodo di riferimento della *performance*).

La provvigione di incentivo così determinata è applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel Giorno di riferimento e il Valore complessivo netto medio del Fondo nel Periodo di calcolo.

Il calcolo della provvigione di incentivo è eseguito ad ogni giorno di valorizzazione della quota accantonando un rateo che fa riferimento all'*Overperformance* maturata rispetto all'ultimo Giorno di riferimento del Periodo di calcolo precedente. Ogni giorno di valorizzazione della quota, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo il rateo accantonato nel giorno precedente ed addebita il rateo accantonato relativo al Giorno di riferimento.

La provvigione di incentivo, se maturata al termine del Periodo di calcolo, è prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di calcolo.

La somma della percentuale annua della provvigione di gestione e della percentuale della provvigione di incentivo (pari al 20% dell'*Overperformance*) non può essere superiore al 5% annuo del Valore complessivo netto medio del Fondo nel Periodo di calcolo (c.d. *fee cap*).

BENCHMARK DI RIFERIMENTO AI FINI DEL CALCOLO DELLE COMMISSIONI DI PERFORMANCE: 100% Bloomberg Euro Aggregate Corporate.

L'indice utilizzato tiene conto delle complessive caratteristiche del Fondo (natura degli strumenti finanziari oggetto di investimento, aree geografiche di riferimento, composizione del portafoglio, stile gestionale, ecc.) e, secondo le valutazioni della SGR, è coerente con la politica e la strategia di investimento che si intende perseguire e rappresenta adeguatamente il profilo di rischio-rendimento in relazione al Fondo.

Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark"), la SGR ha adottato un piano adeguato che descrive le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (benchmark) utilizzato per il calcolo delle provvigioni di incentivo degli OICVM. Tale piano individua le unità organizzative coinvolte e prevede che il processo di selezione dei benchmark alternativi assicuri la coerenza degli stessi con la politica di investimento e le caratteristiche del Fondo, in modo da consentire l'applicazione della commissione di incentivo senza soluzione di continuità. La Società fornisce tempestiva informativa ai Partecipanti sulla modifica del benchmark mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa".

- **compenso per il calcolo del valore della quota,** a favore della SGR, calcolato quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevato trimestralmente dalle disponibilità di quest'ultimo il primo giorno bancario lavorativo del trimestre successivo, determinato secondo la seguente percentuale massima, oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti così determinato: per la Classe A e per la Classe B pari allo 0,0180% su base annua e per la Classe C pari allo 0,0144% su base annua;
- **competenze dovute al Depositario**, tali competenze consistono in una commissione calcolata giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, determinata secondo la seguente percentuale massima, oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti così determinate: per la Classe A e per la Classe B pari allo 0,0377% su base annua e per la Classe C pari allo 0,03076% su base annua;
- **oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei titoli e le relative imposte;**
- **spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);**
- **spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;**
- **le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza;**
- **oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;**
- **oneri fiscali di pertinenza del Fondo;**
- **spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;**
- **contributo di Vigilanza Consob.**

2. Il pagamento dei suddetti oneri è effettuato con prelievo dalle disponibilità del Fondo presso il Depositario, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
3. Nel caso in cui il patrimonio del Fondo investa in OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR acquisiti, e dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta - sino alla concorrenza dell'intero compenso - la remunerazione complessiva che il gestore degli OICR collegati percepisce (provvigione di gestione, di incentivo, ecc).

3.2. ONERI A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

1. A fronte di ogni sottoscrizione di quote, la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione del 2,00% prelevata sull'ammontare lordo delle somme investite.
2. La SGR ha il diritto di prelevare un diritto fisso per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di *switch*. Tale diritto fisso è di 3,00 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di *switch* mentre è di 0,75 euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, *switch* programmati compresi.

   Tali diritti fissi possono essere aggiornati con periodicità annuale sulla base della variazione positiva intervenuta con riferimento all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, come rilevato dall'ISTAT; l'aumento così ottenuto verrà arrotondato per eccesso ai successivi 5 centesimi di Euro.

   Inoltre, sono a carico dei Sottoscrittori gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione ed il suo perfezionamento.
3. I soggetti incaricati del Collocamento non possono porre a carico dei Partecipanti al Fondo oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.3 SPESE A CARICO DELLA SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del Fondo o a carico dei singoli partecipanti.

C. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

I.1 PREVISIONI GENERALI

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15,30 (quindici e trenta), notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite

le quote del Fondo. A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

I.2 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
   - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 500,00 Euro;
   - partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3;
   - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti, disciplinate nella successiva sezione I.4.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
   - direttamente presso la SGR;
   - per il tramite dei soggetti collocatori;
   - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, della Classe di quote del Fondo a cui si riferisce la sottoscrizione, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

   I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario.

   Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

   Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario.
5. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
   - assegno bancario, emesso esclusivamente dal sottoscrittore, o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR con indicazione della SGR stessa e a seguire Rubrica intestata al Fondo;
   - bonifico bancario a favore del conto intestato alla SGR con indicazione della denominazione della SGR stessa e a seguire IBAN del Fondo (in essere presso il Depositario);
   - autorizzazione permanente di addebito su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

   Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II "Quote e Certificati di partecipazione".
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella *Scheda identificativa* del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE MEDIANTE PIANI DI ACCUMULO

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
   - il valore complessivo dell'investimento;
   - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
   - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
   - l'importo corrispondente a n. 1 versamento, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. I programmi di accumulazione di capitale prevedono per il Fondo un complesso di 60, 120 o 180 versamenti, da effettuarsi con cadenza di

norma mensile.

4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.

   È facoltà della SGR accettare versamenti successivi sui programmi di accumulazione per importi diversi dal versamento unitario o dai suoi multipli. Le relative sottoscrizioni si perfezionano con le stesse modalità previste per i versamenti in un'unica soluzione.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico; è altresì facoltà del sottoscrittore che abbia completato il programma di accumulazione di proseguire i versamenti.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti, salvo espressa richiesta del sottoscrittore di ricevere conferma a fronte di ogni versamento.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
   - della durata residua del Piano;
   - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
   - della cadenza dei versamenti.

   Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

I.4 OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI O TRA COMPARTI ISTITUITI ALL'INTERNO DEL MEDESIMO FONDO (*SWITCH*[1]).

1. Il Partecipante può chiedere il trasferimento di quote del Fondo in quote di altro Fondo o in quote di altro Comparto di un Fondo gestito dalla SGR nel rispetto delle modalità di sottoscrizione previste dal relativo Regolamento di Gestione mediante richiesta scritta di rimborso totale o parziale delle quote possedute e di contestuale sottoscrizione per un controvalore pari all'importo da rimborsare. Nel caso di trasferimento alla Classe B, dovrà essere indicato il codice IBAN del partecipante. Nel caso di switch ad altra Classe di quote di altro Fondo/Comparto che prevede Classi di quote sono fatti salvi i limiti e le condizioni riportate nel relativo Regolamento di Gestione.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. Verificata la disponibilità delle quote, il rimborso e la conseguente sottoscrizione vengono regolati sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della richiesta di trasferimento, intendendosi pervenute in giornata le richieste ricevute dalla SGR entro le ore 15.30 (quindici e trenta), fatto salvo quanto previsto al successivo punto.
5. Ove la/le richiesta/e di trasferimento ad altro Fondo/Comparto abbia/abbiano singolarmente o globalmente ad oggetto quote del valore di importo pari o superiore al 5% del valore del patrimonio netto del Fondo del giorno precedente la ricezione della/e richiesta/e ovvero la richiesta di trasferimento sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di cinque giorni lavorativi, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso e quindi la conseguente sottoscrizione secondo modalità diverse da quelle ordinarie là dove sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i Partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono stati portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostruire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quinto giorno dalla data di ricezione della richiesta. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore del rimborso. Nel caso di più richieste di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente punto verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei Partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli Partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti.

   Il Partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

[1] Con il termine *switch* si intende un'operazione di rimborso e successiva sottoscrizione.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
6. Qualora il sottoscrittore chieda l'emissione del certificato e ne richieda l'invio, il Depositario provvederà ad inoltrare il certificato all'indirizzo desiderato a rischio e spese del sottoscrittore, ivi compreso il costo del trasporto assicurato.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'Organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei Partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente al primo giorno di calcolo del valore unitario della quota della Classe B il valore giornaliero rimarrà invariato a 10,00 Euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
   a) reintegra i Partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai Partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
   b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella Relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

VI.1 PREVISIONI GENERALI

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. Le richieste di rimborso possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza qualora le quote siano immesse nel certificato cumulativo ed il mezzo di pagamento prescelto sia il bonifico bancario.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
   - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
   - le generalità del richiedente;
   - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare; in caso di rimborsi programmati ivi compresi gli switch programmati esclusivamente la somma da liquidare;
   - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
   - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
   - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15,30 (quindici e trenta).
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri Partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in quest'ipotesi sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

   Ove la/le richiesta/e di rimborso o di passaggio ad altro Fondo abbia/abbiano singolarmente o globalmente ad oggetto quote del valore di importo pari o superiore al 5% del valore del patrimonio netto del Fondo del giorno precedente la ricezione della/e richiesta/e ovvero la richiesta di rimborso o di passaggio tra Fondi sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di cinque giorni lavorativi, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso e quindi la conseguente sottoscrizione secondo modalità diverse da quelle ordinarie là dove sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i Partecipanti al Fondo.

   In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono stati portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quinto giorno dalla data di ricezione della richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al Partecipante la data di determinazione del valore del rimborso.

   Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai Partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Fatto salvo quanto indicato al precedente punto 3 della sezione VI.1, nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il rimborso avviene di regola a mezzo bonifico in favore dell'avente diritto. Solo su esplicita richiesta di quest'ultimo potrà avvenire a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso all'ordine dell'avente diritto.
2. Nel caso in cui l'avente diritto richieda che il rimborso avvenga a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso all'ordine dello stesso, ciò avverrà a rischio e spese del richiedente.
3. Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote sottoscritte nel certificato cumulativo può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
   - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
   - le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
   - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote;
   - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
4. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
5. L'invio della lettera di conferma dell'avvenuto disinvestimento avviene con cadenza semestrale salvo che il partecipante ne richieda l'invio a fronte di ogni operazione.
6. Il rimborso programmato delle quote viene effettuato al valore unitario che queste hanno nel giorno prestabilito dal sottoscrittore; qualora tale giorno non coincida con quello di valorizzazione il rimborso verrà eseguito in base al valore della quota immediatamente successivo. L'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso impartite.
7. Nel caso in cui il controvalore delle quote di pertinenza del partecipante non raggiunga, alla data individuata per la valorizzazione, l'ammontare dell'importo programmato, l'operazione richiesta verrà effettuata nei limiti dell'importo corrispondente al valore di tutte le quote di pertinenza.
8. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR almeno trenta giorni prima della data prestabilita per il rimborso.
9. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità il partecipante ha altresì la facoltà di chiedere alla SGR di non procedere a singoli disinvestimenti in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso.
10. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.

11. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei Partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei Partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai Partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
   - in caso di scioglimento della SGR;
   - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'Organo Amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
   a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
   b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'Organo di Controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'Organo Amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
   c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
   d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
   e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
   f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
   g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
   h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
   i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.